

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 845 DEL 20/05/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'AZIENDA ULSS 8 BERICA DELLA DOTT.SSA FERRARA ALIDA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA.

Proponente: RAPPORTI CON LE UNIVERSITA

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 928/22

Il Responsabile dell'"Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione medico, sanitaria e specialistica" riferisce:

L'Università degli Studi di Messina ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Alida Ferrara, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell'Ateneo medesimo, che frequenterà l'UOC di Nefrologia dell'Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 417 del 12/04/2022, punto R) ha confermato quanto già disposto con note precedenti secondo cui l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 0042567 del 19.04.2022 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Strumentali SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 196340 del 02.05.2022, ha espresso nulla osta alla stipula dell'accordo individuale, nel testo concordato con l'Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore ff dell'UOC di Nefrologia, Dott.ssa Monica Zanella, si propone l'approvazione dell'accordo con l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Alida Ferrara, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Alida Ferrara, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'"Ufficio Relazioni con il Pubblico e Rapporti con le Università per la formazione medico, sanitaria e specialistica" a predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA AULSS 8 BERICA DELLA DOTT.SSA FERRARA ALIDA MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI NEFROLOGIA DELL' UNIVERSITA' DI MESSINA.

- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';
- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- Considerato che la Scuola di Specializzazione in NEFROLOGIA ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della Dott.ssa Ferrara Alida svolgere un periodo di attività formativa presso l'Azienda Sanitaria AULSS 8 Berica;
- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"
- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- Verificato che il soggetto ospitante, Azienda Sanitaria AULSS 8 Berica, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto dall'art. 1.2 dell'allegato 1 del citato decreto interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. Cuzzocrea Salvatore, nato a Ginevra, Svizzera l'11/03/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina -- protocollo@pec.unime.it

E

Azienda sanitaria "AULSS 8 Berica" (in seguito denominata "Soggetto ospitante"), codice fiscale n. 02441500242, nella persona del rappresentante legale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima;

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e il l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa

della dott.ssa Ferrara Alida, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in NEFROLOGIA dell'Università di MESSINA.

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la dott.ssa Ferrara Alida, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in NEFROLOGIA dell'Università di MESSINA, e garantisce l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L'Università di impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, sarà predisposto, a cura del Soggetto Proponente, per la Dott.ssa Ferrara Alida il **progetto formativo (allegato e parte integrante della presente Convenzione)** contenente:

- Il nominativo del medico in formazione;
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Gli obiettivi formativi;
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione;
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Bologna e del soggetto ospitante.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite ai soggetti terzi che sono in rapporti con l'Ateneo.

L'informativa inerente al trattamento dei dati dell'Azienda Sanitaria AULSS 8 Berica da parte dell'Università di MESSINA è pubblicata alla pagina <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>

L'informativa del soggetto ospitante è reperibile alla pagina <https://www.aulss8berica.it/privacyeuropea>.

L'Università è Titolare del trattamento di dati personali volto a creare un percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.

Il soggetto ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle attività di formazione specialistica e/o facilitare l'uso di propri servizi, così come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: servizi mensa, rilascio badge, dotazione vestiario e accesso ai sistemi informativi).

Il soggetto ospitante individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i medici in formazione dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.

L'Università individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. i Responsabili delle UUOO dipendenti dell'Azienda, quali persone autorizzate al trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singolo medico in formazione.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare di eventuali dati personali, sanitari e/o genetici trattati, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, per fini di cura e assistenziali nell'ambito delle attività di formazione specialistica in oggetto.

Le parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. all'altra Parte.

Art. 7 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura al Medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa, nei giorni di effettiva presenza (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno) e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 8 Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 9 - Emergenza sanitaria Covid-19

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 posti in essere dal Soggetto Ospitante.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari a quella indicata nel progetto formativo, un eventuale proroga per periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa Ospitante

Art. 11 Oneri fiscali

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, D.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/67760 del 04.06.2010, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

Art. 12 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Vicenza.

Art. 13 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di MESSINA.

Per Università degli Studi di

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Attività di formazione specialistica fuori rete formativa (art. 16 Regolamento Scuole di Specializzazione)

Dati del medico in formazione

Cognome FERRARA Nome ALIDA
Nato/a a PALERMO prov. PA il 30/06/1993
Cod. Fisc. FRRLDA93H70G273A Tel. 3484624430
Email alida.ferrara12@gmail.com Iscritto/a alla Scuola di
specializzazione in: Nefrologia dell'Università di Messina
per l'a.a. 2018-2019 al 2022-2023 anno

Dati relativi alla richiesta di attività fuori rete formativa

Ente/Azienda Azienda ULSS 8 Berica
Rappresentante Legale Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Sede Legale viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza
Struttura Ospedale San Bortolo di Vicenza
PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
Data di inizio e conclusione del periodo di formazione fuori rete: dal 01/05/2022 al 31/10/2022
(il periodo deve rientrare nell'anno accademico di iscrizione)

OBIETTIVI FORMATIVI, ATTIVITA' DA SVOLGERE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

Emodialisi, CRRT, dialisi peritoneale

Il Direttore/Coordinatore della Scuola (Firma) [Firma]
Il Responsabile della Struttura Ospitante (Firma) [Firma]
Il medico in formazione (Firma) Alida Ferrara
Data: 17/01/2022

Allegare alla presente verbale del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione

N.B: il modulo va compilato in ogni sua parte, le richieste incomplete non verranno accettate.